

## Provincia di Rimini

### ORDINANZA SINDACALE

### REGISTRO GENERALE N. 26 DEL 19-03-2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs.n. 267/2000 recante ulteriori misure di contenimento per contrastare la diffusione del COVID19.

### Il Sindaco

### VISTI:

- il Decreto Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020 con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;



### Provincia di Rimini

- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabile sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

RICHIAMATO il DL 17 marzo 2020 a titolo "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

RILEVATO che l'autorità sanitaria ha fatto presente, in momenti successivi e sempre più accorati, che la curva del contagio supera la capacità di assistenza e cura del servizio sanitario, soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione;



## Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

RILEVATO ALTRESI' che la situazione del nostro Comune si presenta, in questi giorni, tra quelle oggetto di maggior attenzione in rapporto ai dati epidemiologici che scaturiscono dalle relazioni giornaliere delle autorità sanitarie e che dimostrano, per numeri e densità, una particolare specificità della situazione territoriale;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongano al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali, con le quali venivano adottati provvedimenti tesi a contenere la diffusione del virus COVID-19;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione degli spostamenti al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. droplet) anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuale un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'Art. 50 - comma 5 - che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo;

DATA preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha condiviso i contenuti;

#### ORDINA

con effetto immediato e fino a formale revoca

al fine di contenere la potenziale elevata diffusione della circolazione del nuovo Coronavirus Covid-19 e per dare maggiore coerenza e completezza ai provvedimenti assunti dal Governo, che sia vietata ogni attività cantieristica edile pubblica e privata ed ogni lavoro pubblico e privato che comporta l'ausilio di operai (ad eccezione degli operai comunali che dovranno tuttavia adoperare precise misure di distanza e di prevenzione).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Ordinanza n. 26 del 19-03-2020



## Provincia di Rimini

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE, altresì

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
- Tenenza Carabinieri di Cattolica;

### **AVVERTE**

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

- ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 4 - della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

San Giovanni in Marignano, lì 19-03-2020

### Il Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



## Provincia di Rimini

ORDINANZA N. 26 DEL 19-03-2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs.n. 267/2000 recante ulteriori misure di contenimento per contrastare la diffusione del COVID19.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

### SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 19-03-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

San Giovanni in Marignano, lì 19-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate